



Sindacato Aeronautica Militare

Via Palestro, 78 – 00185 Roma

mail: segretariogeneralesiam@sindacatoam.it

pec: sindacatoam@pec.it

AI SIG. CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

(Gen.S.A. Luca Goretti)

pec: stataereo@postacert.difesa.it

OGGETTO: Congedo parentale – Corretta applicazione delle norme vigenti di cui al D.Lgs del 26 marzo 2001, n.151 e successive modifiche e integrazioni.

Signor Generale,

la scrivente O.S. intende porre alla Sua attenzione le segnalazioni che ci sono pervenute in merito all'applicazione di alcune norme attinenti il riconoscimento della licenza straordinaria per congedo parentale.

Premesso che:

La circolare n. M_DGMIL II 5 1 0193850 del 26.04.20, poi abrogata, era la sola disposizione normativa in cui veniva stabilito che "Qualora l'altro genitore sia pubblico dipendente, i periodi a retribuzione intera eventualmente fruiti da quest'ultimo, in conseguenza delle previsioni contrattuali riservategli, vanno computati in detrazione del detto limite di quarantacinque giorni retribuiti per intero di cui dispone il genitore militare". Nella maggior parte degli Enti dell'A.M. i periodi di retribuzione intera fruiti dal genitore dipendente pubblico vengono ancora computati in detrazione al militare.

La parte in causa della suddetta circolare del 2011, sopra riportata, non è stata esplicitamente ripresa in nessuna delle successive modifiche ed integrazioni al DLgs in oggetto, come pure nel "Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari. Edizione 2022" e nella "Guida tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare del 26 giugno 2023",

che oltretutto abrogano tutte le normative e circolari precedenti. Inoltre, la circolare n. M_D GMIL 0080676 del 12.02.2015 cita nella premessa la circolare del 2011, dichiarandone la sua abrogazione.

La scrivente ritiene che:

riteniamo che i quarantacinque giorni retribuiti per intero al genitore militare siano da sommare, e non più da detrarre, ai periodi a retribuzione intera eventualmente fruiti dall'altro genitore pubblico dipendente.

Inoltre premesso che:

- L'articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024 ha apportato modifiche in materia di retribuzione del congedo parentale: "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024». Inoltre, Il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere DFP-0013398-P del 20/02/2024 ha chiarito che "Al riguardo è utile rammentare che, in base all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai pubblici dipendenti possono essere erogati solo i trattamenti economici espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, in combinazione con quanto stabilito dalla fonte legale. In conclusione, nel caso di specie, - trattandosi di una misura di nuova introduzione a sostegno della genitorialità, avente, altresì, una diversa modalità di calcolo per l'anno in corso -, si ritiene che la stessa possa essere immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento".

Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiaramente precisato che la misura è "immediatamente applicabile" a tutti i lavoratori dipendenti e dunque, al pari delle altre Amministrazioni delle Funzioni Centrali, anche agli aventi diritto appartenenti al comparto Difesa. Infine l'art. 25 del DPR n. 39/2018 (Licenza straordinaria per congedo parentale) prevede che al personale militare "è concessa la licenza straordinaria di cui all'art. 48 del DPR 395/1995, sino alla misura complessiva di 45 giorni" e che alla stessa è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

La scrivente ritiene che:

Il beneficio in argomento (a favore di coloro che alla data del 31 dicembre 2023 risultino ancora in congedo di maternità o paternità ovvero ne fruiscano successivamente) debba essere riconosciuto come segue:

- nella misura del 80% della retribuzione per l'anno 2024, dal 46esimo al 60esimo giorno di licenza straordinaria per congedo parentale;
- nella misura del 60% della retribuzione a partire dal 2025, dal 46esimo al 60esimo giorno di licenza straordinaria per congedo parentale.

Per quanto sopra esposto, chiediamo che venga diramata, a tutti i Comandi/Enti dipendenti, una disposizione che chiarisca la corretta applicazione delle vigenti norme in materia di congedo parentale, al fine di agevolare un puntuale e omogeneo accesso all'utilizzo dell'istituto oggetto della presente.

Cordiali saluti.

Roma, 30/04/2024

IL SEGRETARIO GENERALE DEL SIAM

Paolo Melis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Melis', written in a cursive style.